



COMUNE DI BELLUNO

**COMITATO FRAZIONALE PER LA GESTIONE DEGLI USI CIVICI
DELLE FRAZIONI DI BOLZANO E VEZZANO**

Via Brigata Garibaldi, 89a - 32020 Bolzano Bellunese

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DEGLI USI CIVICI NEL COMUNE DI BELLUNO DELLE FRAZIONI DI
BOLZANO BELLUNESE E VEZZANO**

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, predisposto in applicazione dell'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, detta le norme per l'esercizio dei diritti di uso civico, ai sensi della legge 16 giugno 1927 n. 1766, del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 e della legge regionale 22 luglio 1994 n. 31, sulle terre appartenenti al demanio di uso civico del Comune di Belluno frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano, così come accertate e assegnate a categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/27 e all'art. 5 della L.R. 31/94 con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2973 del 01.10.2004.

Art. 2 - DIRITTI DI USO CIVICO

Gli usi civici riconosciuti agli aventi diritto sulle terre appartenenti al demanio d'uso civico del Comune di Belluno, Frazioni di Bolzano e Vezzano sono principalmente il "legnatico", il "pascolatico", il "segativo", lo "stramatico",

- Per diritto di legnatico s'intende il diritto di raccogliere ramaglia, cimaglia e legna morta, e il diritto di disporre di legname per la costruzione e la riparazione di fabbricati. Con ramaglia e cimali s'intendono i residui delle operazioni d'allestimento del legname sul letto di caduta; con legna morta s'intendono quelle parti non ancora abbattute, ma deperenti e rinsecchite, in ogni modo non atte al commercio, e le ceppaie dell'alto fusto. In questa categoria rientra anche il legname per la realizzazione in proprio di pali o stanghe per le recinzioni delle proprie terre, e i diritti di legname per esercitare il piccolo artigianato manifatturiero.
- Per diritto di pascolatico s'intende il diritto di utilizzare i pascoli.
- Per diritto di segativo s'intende il diritto di taglio dell'erba nelle zone di bosco nelle quali è fatto divieto di pascolare a causa della rinnovazione naturale o dei rimboschimenti.
- Per diritto di stramatico s'intende la raccolta della copertura morta o lettiera dei boschi.

I diritti devono essere esercitati nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare alle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale.

Tutti gli aventi diritto all'esercizio degli usi civici hanno titolo ad utilizzare la viabilità esistente, ivi compresi, i sentieri e le mulattiere nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente legge regionale in materia di viabilità silvo – pastorale.

Art. 3 - TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO

L'esercizio degli usi civici sul demanio civico è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini abitanti e residenti nelle Frazioni di Bolzano e Vezzano.

L'esercizio spetta ai residenti a partire dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello d'iscrizione all'A.P.R. (Anagrafe della popolazione residente).

Gli emigranti (iscritti all'AIRE) originari delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano, conservano il diritto d'esercizio degli usi civici e ne usufruiscono al loro rientro indipendentemente dal periodo di residenza di cui al comma precedente.

Nei casi previsti dal presente regolamento, il nucleo familiare è rappresentato dal capofamiglia. Il capofamiglia si fa garante presso il Comitato per la gestione degli usi civici delle frazioni di Bolzano, Vezzano, di seguito denominato "Comitato", del godimento dei diritti d'uso civico da parte di tutti i propri familiari e conviventi.

L'Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio Anagrafe, fornisce al Comitato – previa nomina del Responsabile al trattamento dei dati sulla privacy previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, nr. 196 - l'elenco dei residenti nelle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano aventi diritto all'esercizio degli usi civici, ordinati per nucleo familiare con individuazione del capofamiglia nonché l'aggiornamento semestrale delle relative variazioni.

Gli aventi diritto d'uso civico possono singolarmente essere sospesi dall'esercizio dei propri diritti nei casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento e con le norme previste dal successivo art. 14.

Art. 4 - REGIME GIURIDICO

Considerata la natura demaniale dei beni d'uso civico, i beni di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili, e vincolati alla destinazione agro-silvo-pastorale, ai sensi dell'art. 5 bis della legge regionale 22.07.1994, n. 31, salvo quanto disposto al successivo comma.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 16.06.1927 n. 1766 e dell'art. 8 della legge regionale 22.07.1994 n. 31, l'alienazione o il mutamento di destinazione originaria dei terreni d'uso civico è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'autorità regionale.

L'esercizio dei diritti d'uso civico non può eccedere gli usi considerati essenziali e in pratica quelli stabiliti dall'art. 1021 del codice civile: "Chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia".

L'esercizio degli usi civici è per principio gratuito, salvo quanto previsto dall'art. 46 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

L'ampiezza dei diritti è determinata e limitata dal fabbisogno familiare, dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le disposizioni delle leggi forestali vigenti, delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e del Piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali.

Negli esperimenti di gara per l'individuazione dei soggetti a cui affidare eventualmente in concessione beni d'uso civico è riconosciuto il diritto di prelazione ai titolari dell'esercizio dei diritti d'uso civico.

La gestione dei beni d'uso civico delle Frazioni di Bolzano e Vezzano, è effettuata dal relativo Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali, costituito ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 e per effetto della delibera del consiglio comunale n. 52 del 05/11/2014.

L'attività commerciale relativa alla gestione del patrimonio boschivo rimane delegata al Comune di Belluno, e quindi i proventi derivanti dalle cure colturali e dalla gestione dei boschi saranno introitati direttamente dal Comune di Belluno e trasferiti all'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Bolzano e Vezzano.

I proventi derivanti dalla gestione agro-silvo-pastorale del demanio d'uso civico, trasferiti dal Comune di Belluno al Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali, nonché quelli introitati direttamente dal Comitato medesimo anche a seguito di eventuali alienazioni o concessioni di beni d'uso civico, sono vincolati all'esecuzione di interventi di miglioramento, manutenzione e valorizzazione del demanio civico o alla realizzazione d'opere pubbliche di interesse della collettività titolare dei diritti d'uso civico, e di iniziative di carattere collettivo degli aventi diritto d'uso civico o riguardanti le tradizioni locali.

Art. 5 – USO CIVICO DI LEGNATICO

Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni del Piano economico di riassetto forestale dei beni silvo-pastorali ed alla vigente normativa forestale. Tale diritto d'uso civico si articola in due forme:

- a) Il diritto di avere legna da ardere;
- b) Il diritto di disporre di legname da opera per la costruzione e la riparazione di fabbricati.

L'accertamento del fabbisogno, sia di legna da ardere che di legname da opera, è eseguito annualmente dal Comitato, o dal soggetto affidatario, sulla base delle comunicazioni pervenute, da parte degli interessati, di voler usufruire d'assegno di legna da ardere o legname da opera.

Ai sensi dell'art. 46 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, la legna da ardere ed il legname da opera eccedenti rispetto ai fabbisogni familiari degli aventi diritto sono venduti dal Comitato con preferenza agli aventi diritto d'uso civico. E' espressamente proibita la divisione fra gli utenti del ricavato della vendita.

Art. 6 – LEGNA DA ARDERE

Tutti gli utenti residenti nel territorio delle frazioni di Bolzano Vezzano possono raccogliere, a titolo gratuito, sulle terre d'uso civico la ramaglia, i cimali, le cortecce ed altri residui derivanti dalle operazioni di allestimento del legname, e la legna secca giacente a terra.

Relativamente alla legna da ardere, il diritto di raccolta è fatto valere dal capofamiglia e dal convivente di maggiore età in rappresentanza del proprio nucleo abitativo, nel rispetto del piano di riassetto forestale.

Annualmente, di norma entro il 30 settembre è affisso nel territorio frazionale l'avviso pubblico d'assegnazione della legna da ardere, il quale reca quanto segue:

- Indicazione delle zone di taglio;
- Indicazione degli assegnatari;
- L'indicazione delle giornate e degli orari i quali, improrogabilmente, si procederà alla distribuzione delle bollette, e dell'ufficio o luogo presso il quale detta distribuzione avverrà;
- L'indicazione della quantità spettante ad ogni rappresentante del nucleo abitativo;
- L'indicazione del luogo, del giorno e ora di estrazione dei numeri corrispondenti alle razioni assegnate;
- I termini entro i quali l'avente diritto è tenuto, pena la revoca dell'assegnazione, ad asportare dal bosco la legna assegnata;

Annualmente il Comitato provvede ad emettere apposito bando per l'assegno di legna da ardere anche per Associazioni, Onlus, etc per l'assegno dei lotti di legna da ardere. L'assegno avviene in base alla graduatoria predisposta dal Comitato o dal soggetto affidatario, in conformità a quanto disposto dal bando e ai seguenti criteri di precedenza:

1. coloro che non abbiano mai usufruito di tale diritto;

2. coloro che non hanno usufruito del diritto nell'anno precedente per eccesso di richieste rispetto alla disponibilità;
3. a parità di condizioni, data della comunicazione di voler usufruire di assegno di legna da ardere.
4. i rappresentanti di Associazioni, ento o Gruppi che operano nel territorio di Bolzano e Vezzano, anche a scopi umanitari e sociali.

Gli aventi diritto ai lotti di legna già allestita devono corrispondere un contributo a rimborso delle spese sostenute per l'allestimento.

E' fatto divieto agli utilizzatori di commercializzare la legna da ardere raccolta od assegnata.

Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione della suddetta legna, il responsabile sarà soggetto alle sanzioni previste all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 7 – LEGNAME DA OPERA

Il diritto di usufruire di legname da opera si distingue in:

- diritto di rifabbrico di casa di abitazione;
- diritto di manutenzione e conservazione.

Tutti gli utenti residenti nel territorio comunale delle Frazioni di Bolzano, Vezzano, possono usufruire del diritto di assegno di legname da opera.

Le concessioni sono effettuate nominalmente, al singolo soggetto avente diritto.

Il Comitato stabilisce ogni anno con propria deliberazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali:

- la quantità massima complessiva, in mc allestiti, di legname per la costruzione e la riparazione di fabbricati da assegnare nel corso dell'anno agli aventi diritto;
- l'indicazione delle particelle forestali ove si prevede di reperire le quantità di cui al punto precedente.

I fabbricati per i quali l'avente diritto può richiedere l'assegno di legname da opera sono:

- la casa ove risiede stabilmente;
- la stalla, il fienile e comunque gli annessi ove egli, in qualità di proprietario, svolge la propria attività agro-silvo-pastorale.

Annualmente il Comitato provvede ad emettere apposito bando per l'assegno di legname da opera. L'assegno avviene in base alla graduatoria predisposta dal Comitato o dal soggetto affidatario, in conformità a quanto disposto dal bando e ai seguenti criteri di precedenza:

1. coloro che non hanno usufruito del diritto nell'anno precedente per eccesso di richieste rispetto alla disponibilità;
2. coloro che sprovvisti di abitazione propria intendano costruire la loro "prima casa" nel territorio comunale, ordinati secondo la data di acquisizione del permesso a costruire;
3. coloro che intendono riparare l'abitazione propria in cui risiedono;
4. a parità di condizioni, data della comunicazione di voler usufruire di legname da opera.
5. I rappresentanti di Associazioni, Enti o Gruppi che operano nel territorio di Bolzano e Vezzano, anche a scopi umanitari e sociali.

Il prelievo di legname da opera per la costruzione e la riparazione di fabbricati può avvenire nei seguenti modi:

- direttamente dall'assegnatario previa martellata da parte dell'autorità competente, in questo caso l'assegnatario dovrà provvedere al recupero di tutto il materiale residuo sul letto di caduta, mentre il taglio dovrà essere effettuato con l'assistenza di personale qualificato ed alla presenza di un rappresentante del Comitato o suo delegato, nonchè nel rispetto delle leggi forestali;
- tramite l'assegno di legname già allestito, dietro corresponsione di un contributo a rimborso delle spese sostenute per l'allestimento.

- indirettamente tramite l'assegno di una quota in numerario corrispondente alla vendita del legname e dedotte le spese di allestimento. Ad ogni singolo assegnatario sarà quindi versata una somma pari alla cubatura assegnata per l'utile netto del prezzo d'asta spuntato, detratte le spese connesse e con il rispetto delle normative in materia fiscale.

Rimane salva la facoltà del Comitato o del soggetto affidatario, di chiedere ed ottenere il rimborso del pieno valore attualizzato del legname qualora entro il termine di 5 anni dall'avvenuto assegno non si verifichi la costruzione o manutenzione/ristrutturazione dei fabbricati.

Art. 8 - USO CIVICO DI PASCOLO

Il diritto di uso civico di pascolo consiste nell'utilizzo dei pascoli ricadenti nel demanio civico del Comune di Belluno Frazioni di BolzanoBellunese e Vezzano, da parte degli aventi diritto che svolgono attività zootecnica di norma con proprio bestiame, sempre che il bestiame medesimo sia svernato nel territorio comunale.

Tale diritto può essere esercitato nelle seguenti forme:

- nei territori destinati all'alpeggio (Malghe) dopo la smonticazione del bestiame alpeggiato e per tutto il periodo autunnale;
- nei territori non destinati ad alpeggio durante tutto l'anno.

Per territori non destinati ad alpeggio si intendono anche quelli appartenenti a Malghe la cui asta di aggiudicazione sia andata deserta o che comunque non siano state assegnate.

L'utilizzo dei pascoli montani e delle Malghe deve avvenire in conformità alle norme vigenti in materia, e in particolare alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, a quanto stabilito dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 3125 del 16.11.2001, nonché alle disposizioni del relativo disciplinare-tecnico economico approvato dalla Comunità Montana.

La concessione delle malghe viene effettuata previo esperimento di gara ad evidenza pubblica ed a titolo oneroso; gli aventi diritto di uso civico possono esercitare il diritto di prelazione alle condizioni tutte dell'aggiudicazione.

Annualmente il Comitato o altro soggetto affidatario, provvede ad emettere apposito bando per l'assegno dei terreni su cui esercitare il diritto di pascolo. L'assegno avviene in base alla graduatoria predisposta dal Comitato o altro soggetto affidatario, in conformità a quanto disposto dal bando e ai seguenti criteri di precedenza:

1. coloro che hanno già in concessione una malga e per i terreni confinanti alla stessa;
2. coloro che non hanno usufruito del diritto nell'anno precedente per eccesso di richieste rispetto alla disponibilità;
3. coltivatori diretti titolari di diritti di uso civico proprietari di una consistenza di stalla inferiore a n. 5 UBA (unità bovine adulte);
4. coltivatori diretti titolari di diritti di uso civico proprietari di una consistenza di stalla uguale o superiore a n. 5 UBA (unità bovine adulte), ordinati in modo inverso al numero di UBA di proprietà;
5. "cives" titolari di diritti di uso civico proprietari di capi ovini, bovini, equini, anche se non coltivatori diretti;
6. a parità di condizioni, data di presentazione della comunicazione di voler usufruire del diritto di pascolo.

La transumanza è consentita secondo gli usi praticati e nei limiti delle leggi vigenti in materia.

Nel territorio frazionale, nel periodo di smonticazione, viene esercitato l'uso di utilizzare come ricovero temporaneo per il sopraggiungere di avversità meteoriche, gli edifici connessi alle malghe, nonché di utilizzare le riserve di legna approntate a cura dei malgari prima della smonticazione.

Art. 9 – USO CIVICO DI SEGATIVO

Il diritto di uso civico di segativo consiste nello sfalcio dei prati.

Il diritto di segativo deve essere esercitato nel rispetto delle vigenti normative in materia e in particolare delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Il diritto viene esercitato da coloro che ne facciano richiesta entro il 30 marzo di ogni anno.

Il Comitato vaglierà le domande depositate, formulando la relativa graduatoria con gli stessi principi dell'Art. 6.

Art. 10 – USO CIVICO DI STRAMATICO

Il diritto di uso civico di stramico consiste nella raccolta di copertura morta o lettiera nei boschi.

Il diritto di stramico deve essere esercitato nel rispetto delle normative vigenti in materia e in particolare delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Art. 11 – USO CIVICO DI ALTRE CATEGORIE

La raccolta deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia ed è esercitata in forma gratuita, per un utilizzo familiare e non commerciale.

La raccolta di fragole, lamponi e bacche è libera a tutti gli aventi diritto ; essa deve avvenire senza arrecare danni alla vegetazione erbacea, arbustiva e al soprassuolo boschivo.

Il diritto di raccogliere erbe aromatiche o quelle usualmente utilizzate per la preparazione di piatti locali tradizionali viene esercitato in forma libera senza autorizzazioni, sempre nel rispetto delle vigenti leggi .

Per la raccolta di funghi si fa espresso riferimento alle disposizioni recate dalla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la raccolta di alcune specie della fauna inferiore e della flora si fa espresso riferimento alle disposizioni recate dalla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al rispetto dei vincoli posti dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” .

Sono comunque fatte salve le norme e disposizioni vigenti negli ambiti delle aree protette.

Art. 12 - INDIVIDUAZIONE DEI FRUTTI E DELLE RENDITE

I frutti e le rendite che costituiscono le entrate della gestione economica delle terre appartenenti al demanio di uso civico sono:

- a) i canoni delle concessioni stipulate per la conduzione delle Malghe e degli Alpeggi in genere;
- b) i corrispettivi della vendita di tutti i tipi e di tutti gli assortimenti di legname prodotto dai boschi d'uso civico;
- c) i canoni delle concessioni stipulate per la conduzione di edifici ricadenti nel demanio di uso civico, e per qualsivoglia finalità (agriturismo, rifugi, bivacchi, manufatti in genere);
- d) i corrispettivi delle concessioni stipulate con i gestori di impianti e attrezzature estive ed invernali ubicate sul territorio appartenente al demanio di uso civico;
- f) i corrispettivi delle concessioni temporanee di occupazione di terreni appartenenti al demanio di uso civico per finalità consentite dalla legge e dai regolamenti;
- g) i contributi di qualsiasi natura e provenienza erogati a favore del demanio di uso civico;
- h) i corrispettivi delle concessioni per la raccolta di tutti i frutti del pascolo e del bosco, nonché dei funghi e della fauna inferiore di cui è consentita la raccolta;
- i) i corrispettivi delle concessioni per la gestione di aree faunistiche;
- l) ogni altro corrispettivo o canone per l'utilizzo del suolo o il prelievo di prodotti appartenenti al demanio di uso civico consentito dalla legge.

Art. 13 - INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE

Il Comitato può utilizzare le entrate di cui al precedente art. 12 a proprio beneficio, esclusivamente per la copertura delle spese che sostiene per la gestione delle terre appartenenti al demanio di uso civico.

In particolare:

- a) per il pagamento delle spese di funzionamento ed amministrative;
- b) Per il pagamento del personale amministrativo e spese di cancelleria e generali, nella misura proposta annualmente dagli uffici competenti e approvata dall'Amministrazione comunale;
- c) Per le spese vive sostenute a difesa del demanio d'uso civico sia in sede amministrativa che giudiziaria.

Art. 14 – SOSPENSIONI

La **sospensione** dall'esercizio dei diritti d'uso civico, è applicata a chi contravviene alle Leggi in vigore per la tutela del territorio, alle disposizioni contenute nel presente regolamento, e a tutti quelli che danneggiano volontariamente opere e beni del demanio civico.

Tale sospensione è trascritta a margine del registro dell'anagrafe degli aventi diritto, indicando la data d'inizio e fine della sospensione. Durante tale periodo nessun atto autorizzativi può essere emesso nei confronti di tali trasgressori.

Gli aventi diritto di uso civico, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, possono essere **sospesi** dall'esercizio dei propri diritti nei seguenti casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento, per la durata massima a fianco riportata:

- | | |
|--|------------------------------|
| a) furto di legna | sospensione fino ad anni 10; |
| b) pascolo abusivo | sospensione fino ad anni. 3; |
| c) inottemperanza alle P.M.P.F *relative al taglio legname | sospensione fino ad anni 3; |
| d) incendio doloso del demanio di uso civico | sospensione fino ad anni 10; |
| e) danneggiamento del demanio di uso civico | sospensione fino ad anni 10; |
| f) alienazione a terzi del legname assegnato | sospensione fino ad anni 5; |
| g) impiego improprio del legname assegnato | sospensione fino ad anni 3; |
| h) raccolta di prodotti oltre le quantità stabilite | sospensione fino ad anni 1; |
| i) sfalcio d'erba abusiva | sospensione fino ad anni 3. |

Altri casi che si presentassero saranno esaminati e segnalati dal Comitato.

La sospensione viene deliberata dall'Amministrazione Comunale su proposta dell'Ufficio Comunale competente, che è tenuta ad attivare la procedura di cui al presente articolo.

Avverso la sospensione è ammesso ricorso al Sindaco che decide nel merito in via definitiva.

I cittadini temporaneamente esclusi dall'esercizio dei diritti d'uso civico devono figurare su apposito registro alla cui controllo deve essere provveduta entro il mese di gennaio di ciascun anno a cura del Comitato.

(*) Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale: regolano il taglio del bosco, l'allestimento e la pulizia del sito, mediante accatastamento delle ramaglie.